

ALLEGATO D – LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Rappresentano locali di pubblico spettacolo e trattenimento ai soli fini dell'applicazione delle regole tecniche antincendio:

- 1) i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno:
 - a) locali di trattenimento, ove si tengono concerti, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.;
 - b) stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive).
- 2) i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19 agosto 1996 s.m.i.:
 - a) cinematografi,
 - b) cinema-teatri,
 - c) auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento),
 - d) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli; con capienza superiore a 100 persone;
 - e) sale da ballo e discoteche,
 - f) teatri tenda,
 - g) circhi,
 - h) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento,
 - i) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Per i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, si applica comunque quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata D.M. 19 agosto 1996 s.m.i. ad eccezione dei casi che presentino situazioni in cui le condizioni di affollamento, gli edifici e i varchi di accesso possano configurare condizioni di spazio delimitato per lo stazionamento del pubblico;
 - j) locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e spettacolo (es: impianti sportivi destinati allo svolgimento di spettacoli non sportivi, ecc.);
- 3) un luogo aperto al pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove ci sia uno spettacolo e/o trattenimento e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;
- 4) arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;
- 5) luoghi, all'aperto, in cui le condizioni di affollamento, gli edifici e i varchi di accesso possano configurare condizioni di spazio delimitato per lo stazionamento del pubblico anche se privi di strutture per il suo stazionamento, per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e trattenimento (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di manifestazioni la cui attività prevalente non è rappresentata dal pubblico spettacolo (es. sagre al chiuso o all'aperto);
- 6) ristoranti, bar, piano-bar e in generale pubblici esercizi dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione o che possano richiamare una forte affluenza di spettatori più e in generale un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente la ristorazione, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo e trattenimento, ovvero:
 - a) locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato degli spettatori;
 - b) modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci);
 - c) aree libere per il ballo;

- d) dove sia prevalente l'attività di trattenimento e svago;
- e) quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;
- f) pagamento di un biglietto di ingresso o sovrapprezzo;
- g) cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es. fine settimana);
- 7) circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;
- 8) gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.);
- 9) parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);
- 10) allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);
- 11) piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto (Circolare del 12/01/1995 n. 559).
- 12) manifestazioni con impiego di equidi;
- 13) sfilate di carri allegorici.

Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo e trattenimento, tutte quelle non ricomprese nell'elenco precedente e in particolare:

- 1) i bar, disco bar, video bar, ristoranti, esercizi di ristorazione e simili dove c'è un accompagnamento musicale (musica di allietamento) e ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
 - a) accesso libero senza sovrapprezzo e/o biglietto,
 - b) è preponderante l'attività di somministrazione, per cui l'evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti,
 - c) non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo anche attraverso la modifica dei locali, degli spazi aperti e della disposizione degli arredi (piste da ballo, sedie disposte a platea, palchi, ecc.),
 - d) evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale;
 - e) evento organizzato occasionalmente in via eccezionale o in specifiche ricorrenze (es. festa ultimo dell'anno), non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana), senza l'apprestamento di elementi tali da configurare la trasformazione, sia pure parziale, dei locali esistenti in locali di pubblico spettacolo e trattenimento, sempreché rappresenti un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande;
 - f) evento che non richiama un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività;
- 2) le attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19 agosto 1996 s.m.i.:
 - a) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti,
 - b) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto di spettacolo e in presenza di tutti i requisiti evidenziati al precedente numero 1);
 - c) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori e l'attività possieda tutti i requisiti evidenziati al precedente numero 1);

- d) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- 3) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;
- 4) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- 5) sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo e trattenimento;
- 6) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- 7) palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- 8) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);
- 9) convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone;
- 10) singole giostre dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 69 del TULPS);
- 11) il servizio fornito al pubblico dalle biblioteche con l'ausilio della riproduzione di materiali illustrativi interattivi, multimediali ovvero musicali, non volti ad un vantaggio economico diretto o indiretto ma con finalità di divulgazione culturale, didattica e di ricerca.

(fonte: elencazione mutuata dalle "Indicazioni procedurali e di prevenzione incendi per Commissioni di vigilanza, realizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Varese con la collaborazione della Camera di Commercio di Varese - Progetto Rete SUAP, degli angeli antiburocrazia e di Regione Lombardia - UTR Insubria - Sede Varese).